



Stampa l'articolo | Chiudi

21 marzo 2013

Patroni Griffi contraddice l'Autorità: contratti elettronici anche per i cottimi fiduciari

di Giuseppe Latour

Il contratto elettronico sarà obbligatorio sempre anche per le scritture private. Il ministero della Funzione pubblica ha da poco diffuso una nota con la quale chiarisce alcuni dubbi sulla stipulazione dei contratti in forma digitale, prevista dall'[articolo 11, comma 13, del Codice](#) appena modificato dal decreto sviluppo-bis (DI 179/2012). E, nello sgombrare il campo dalle incertezze esistenti tra le imprese, la circolare ne crea di nuove: il documento, infatti, si distacca, in alcuni passaggi, dalla determinazione n. 1/2013 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che aveva affrontato il problema un mese fa.

La nota, a firma del capo dell'ufficio legislativo del ministero e datata 28 febbraio, affronta l'interpretazione della norma entrata in vigore a partire dal primo gennaio 2013, che prevede la stipulazione dei contratti di appalto, «a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».

Secondo Palazzo Vidoni, i contratti elettronici dovranno essere sottoscritti sempre in forma elettronica, che diventa così «l'unica forma scritta richiesta a pena di nullità per tutti i contratti pubblici». Il documento informatico, infatti, è prescritto «non solo per la validità dei contratti rogati con atto pubblico notarile, ma anche per quelli stipulati con atto pubblico amministrativo o con scrittura privata».

Una differenza netta rispetto alla posizione espressa dalla determinazione dell'Autorità, che aveva sottolineato come, invece, esista ancora la possibilità di «preferire la forma cartacea o forme equipollenti ammesse dall'ordinamento» nel caso di scrittura privata. Si crea, così, un piccolo caso, dal momento che la sanzione per chi non rispetta la legge è la nullità del contratto. Per evitare problemi gravi, allora, bisognerà rispettare l'interpretazione del ministero piuttosto che quella dell'Avcp.

Sarà, comunque, possibile organizzarsi per tempo, dal momento che la nota obbliga le pubbliche amministrazioni a indicare esplicitamente nel bando la disciplina applicabile al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario. In questo modo l'impresa avrà modo di verificare con anticipo il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara.

Una buona notizia, invece, arriva in materia di firma digitale. Il decreto non ne parla esplicitamente e, per questo, il ministero ritiene che non esista un obbligo generale per le aziende di dotarsi dello strumento. Sarà la Pa che sottoscrive il contratto insieme all'impresa o, in alternativa, il notaio a doversi assumere un onere extra, nel caso in cui i privati non siano dotati di firma digitale, attestando la veridicità della sottoscrizione. Anche nel caso in cui ci sia una semplice firma autografa scannerizzata.

La buona notizia, comunque, è solo parziale perché nel caso di sottoscrizione tramite scrittura privata non è prevista, per definizione, la presenza di una pubblica amministrazione o di un notaio che possano attestare la veridicità della firma. E, quindi, non si potrà applicare la scappatoia indicata da Palazzo Vidoni. Resta, allora, l'urgenza per tutte le imprese di dotarsi al più presto di una firma elettronica, sottolineata anche dall'Ance. Soprattutto perché questo strumento servirà per l'utilizzo del sistema Avcpass, obbligatorio per la maggior parte degli appalti a partire dal prossimo primo luglio.

21 marzo 2013